

Venendo a morte alcuno de' Membri di questi Tribunali, non può il Re sostituirne un' altro, se prima da quel Distretto non gli sono proposti quattro dal numero di quelli che possiedono Beni stabili in quel Distretto medesimo, tra' quali ne scelga uno a suo piacimento. Gli Eletti in queste Cariche durano per tutto il tempo della loro vita, nè le perdono se non con la morte, per la impuntualità con la quale si portassero nel suo esercizio, o perchè fossero avanzati ad impieghi più ragguardevoli.

Negli altri Tribunali instituiti per li Nobili si decidono le Materie Criminali, da' Nazionali in loro lingua chiamati *Sondi Grodskie*, ed ogni Starostia ne ha uno solo. Lo Starosta è solito, o sia in persona, o per lo mezzo di qualche suo Sostituto di rendere Giustizia ogni sei settimane una volta. A questo Tribunale appartengono in oltre alcune Cause Civili, quando però i Litiganti non possiedano Beni nella sua Starostia, o vi abitino solamente per occasione di traffico.

Li Tribunali per la Plebe, o sono nelle Città, o nelle Ville. Nelle Città siedono gli Scabini; ed anche l' Auditore, o sia il Giudice Militare nel Palazzo della Città. Dagli Scabini si fanno le Sentenze in affari Criminali, con autorità di privare li Rei di vita, se tale pena hanno meritato i loro delitti. Nel Palazzo della Città si giudicano pure tutte le Cause Civili, anzi li Nobili stessi debbono presentarvisi. In quelle poi, che non sono di molta importanza, il Governatore della Città fa la Sentenza, dalla quale è riserba-